



Il trasferimento del rinvio pregiudiziale al Tribunale, all'alba della sua entrata in vigore

Jacopo Alberti*

SOMMARIO: 1. *It's the end of the world as we know it (yet can we feel fine?)*. – 2. La genesi della riforma e i suoi negoziati. – 3. Gli elementi più rilevanti della futura disciplina. – 3.1. In particolare: il c.d. *guichet unique*. – 3.2. *Segue*: le modalità procedurali con cui il Tribunale tratterà le cause pregiudiziali. – 4. Interludio: l'impatto della riforma nel dialogo tra giudici italiani e Corte di giustizia. – 5. Che impatto avrà la riforma del pregiudiziale sui rapporti tra ordinamenti? – 5.1. In generale: l'impatto sul dialogo tra i giudici nazionali e dell'Unione. – 5.2. In particolare: il riesame e il suo impatto sui giudizi nazionali e sulle parti processuali. – 6. Quale futuro per l'architettura giudiziaria dell'Unione europea?

1. *It's the end of the world as we know it (yet can we feel fine?)*

I negoziati sul trasferimento della competenza in materia pregiudiziale dalla Corte di giustizia al Tribunale, iniziati il 30 novembre 2022 su proposta¹ della stessa Corte, hanno raggiunto un

* Professore associato di diritto dell'Unione europea presso l'Università di Ferrara.

¹ La proposta di modifica dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea è reperibile come allegato del documento di lavoro del Consiglio, del 12 dicembre 2022, n. 15936/22.

accordo², recentemente approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio³. Il regolamento di modifica dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (in seguito, "Statuto") verrà dunque pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro la fine della Legislatura, per divenire operativo a partire dal 1° settembre 2024.

È l'alba di un nuovo mondo, quindi, perché per la prima volta si modifica sensibilmente l'interlocutore dei giudici nazionali e, di riflesso, l'istituto giuridico che da sempre permette l'incontro, e regola lo scontro, tra ordinamento nazionale e ordinamento dell'Unione. La possibilità di attribuire competenze pregiudiziali al Tribunale – *rectius*: l'attribuzione, sebbene in potenza e non in atto, di competenze pregiudiziali al Tribunale – risale già al trattato di Nizza, come si ricorderà⁴; ma le «materie specifiche previste dallo Statuto»⁵ per cui detto trasferimento doveva avvenire non erano, sinora, mai state definite.

Le luci dell'alba non permettono di vedere tutti i particolari. Ed infatti, fuor di metafora, oltre a non essere ancora disponibile il testo ufficiale e definitivo del regolamento di modifica dello Statuto⁶, non lo sono nemmeno quelli che modificheranno i regolamenti di procedura di Corte e Tribunale⁷. Pertanto, una valutazione precisa sulle implicazioni,

² Si veda il comunicato stampa del Consiglio, del 7 dicembre 2023, *Riforma dello statuto della Corte di giustizia: i negoziatori del Consiglio e del Parlamento raggiungono un accordo provvisorio*, reperibile online all'indirizzo consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2023/12/07/reform-of-the-statute-of-the-court-of-justice-council-and-parliament-negotiators-reach-provisional-agreement/.

³ Risoluzione legislativa del Parlamento europeo, del 27 febbraio 2024, sul progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (P9_TA(2024)0086; documento di lavoro del Consiglio, del 6 marzo 2024, PE-CONS 85/23. L'effettiva approvazione dell'accordo raggiunto in sede di quadrilogo è avvenuta nelle more della pubblicazione del presente scritto.

⁴ La bibliografia sul punto è ricchissima; si rimanda, per tutti, a B. NASCIBENE (a cura di), *Il processo comunitario dopo Nizza*, Milano, 2003.

⁵ Art. 256, par. 3, comma 1, TFUE.

⁶ Si noti, però, che il materiale riportato dal Parlamento europeo a corredo dell'approvazione in prima lettura dell'accordo raggiunto in sede di quadrilogo riporta un rimando al testo di compromesso della modifica allo Statuto, rinvenibile all'indirizzo europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/.

⁷ Nelle more della pubblicazione del presente scritto, il Consiglio ha però pubblicato sul proprio Registro dei documenti i progetti di motivi di ambedue i regolamenti, rinvenibili rispettivamente come documento di lavoro del 1° marzo 2024 n. 7225/24 (Corte) e 7226/24 (Tribunale). Benché essi costituiscano, formalmente, solo gli atti

tanto istituzionali quanto procedurali, della nuova riforma deve necessariamente essere rinviata a un momento successivo alla pubblicazione del presente *Volume*. Eppure, l'alba già consente di distinguere i volumi, i contorni, i tratti essenziali di ciò che ci appare; ed è anche l'ultimo momento in cui si può riflettere su ciò che sta per accadere, senza essere travolti, o comunque coinvolti, dai suoi dettagli e dalle sue implicazioni contingenti.

Ai lettori interessati alle peculiarità dell'osservazione da questa prospettiva, le pagine che seguono offrono un breve inquadramento di una riforma che segnerà l'ascesa di un mondo nuovo. Un mondo, beninteso, che per molti tratti sarà del tutto analogo a quello a cui siamo abituati, perché la nuova disciplina consentirà un passaggio molto graduale delle competenze pregiudiziali, e quindi del ruolo ad esse connesso. Ma è proprio da questa discrasia tra l'importanza assiologica delle modifiche effettuate e la limitatezza dei loro effetti che emerge sia la cifra della riforma in oggetto, sia i suoi limiti.

2. *La genesi della riforma e i suoi negoziati*

Benché la Corte avesse affermato, in diverse e recenti occasioni⁸, di non trovare opportuno il trasferimento di rinvii pregiudiziali al Tribunale, il 30 novembre 2022 ha cambiato il proprio approccio e ha proposto un'ulteriore⁹ modifica del proprio Statuto tesa proprio a

iniziali della procedura, è ragionevole ipotizzare che il loro contenuto non subirà modifiche di rilievo e ad essi, dunque, ci si riferirà nel prosieguo del lavoro.

⁸ Si vedano, in particolare, le due relazioni della Corte di giustizia sul funzionamento del Tribunale previste dall'art. 3, par. 1 e 2, del regolamento 2015/2422, presentate rispettivamente nel dicembre 2020 e nel dicembre 2017. Per un commento della prima, si rimanda a D. DOMENICUCCI, *La relazione prevista dall'art. 3, par. 1, del regolamento 2015/2422 tra indagini retrospettive di bilancio dell'attività del Tribunale e analisi prospettive di rilancio del suo ruolo nel contesto della nuova architettura giudiziaria dell'Unione europea*, in C. AMALFITANO, M. CONDINANZI (a cura di), *Il giudice dell'Unione europea alla ricerca di un assetto efficiente e (in)stabile: dall'incremento della composizione alla modifica delle competenze*, Milano, 2022, p. 39.

⁹ Le modifiche allo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, come noto, sono state diverse negli ultimi anni. Si rimanda, per tutti, a C. AMALFITANO, M. CONDINANZI (a cura di), *La Corte di giustizia dell'Unione europea oltre i trattati: la riforma organizzativa e processuale del triennio 2012-2015*, Milano, 2018; M. CONDINANZI (a cura di), *Focus - Il sistema di protezione giurisdizionale nell'UE*, in

definire le materie specifiche nelle quali il Tribunale possa pronunciarsi in via pregiudiziale e ad ampliare il meccanismo di selezione delle impugnazioni, già previsto con una precedente modifica¹⁰ allo Statuto e attualmente disciplinato all'art. 58 *bis* del medesimo.

Entrambi i *côtés* della riforma sono evidentemente parte di un disegno complessivo e sono piuttosto coerenti, l'uno con l'altro, nello spirito e negli obiettivi. Il secondo, che è totalmente sfuggito all'attenzione dottrinale¹¹ (e al dibattito interistituzionale: Commissione, Parlamento e Consiglio non hanno presentato, a quanto emerge dai documenti di pubblico dominio, alcuna richiesta di modifica dell'estensione del meccanismo di selezione delle impugnazioni), è in realtà estremamente interessante; ma esso esula dal campo di indagine del presente contributo ed è demandato a future ricerche¹².

Le ragioni per cui la Corte di giustizia, nonostante le perplessità precedentemente (e recentemente) espresse, si è invece convinta a varcare il Rubicone del trasferimento dei rinvii pregiudiziali sono da rinvenirsi ufficialmente¹³ nella piena operatività ormai raggiunta dal raddoppio dei giudici del Tribunale e nella sua perdurante necessità di sgravarsi delle cause meno rilevanti per potersi concentrare sui propri compiti "costituzionali" e, meno prosaicamente¹⁴, nella necessità di impegnare con ulteriori cause gli ormai 54 giudici del *Bâtiment Thémis*.

federalismi.it, n. 3, 2018 (numero speciale); C. AMALFITANO, M. CONDINANZI (a cura di), *Il giudice dell'Unione europea*, cit.

¹⁰ Regolamento (UE, Euratom) 2019/629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019.

¹¹ Come uniche eccezioni, si veda Meijers Committee, *Comment on the reform of the Statute of the Court of Justice*, 2023, reperibile *online* all'indirizzo commissie-meijers.nl/wp-content/uploads/2023/11/2312-Comment-on-the-Reform-of-the-Court-of-Justice.pdf.

¹² Si rimanda agli atti della Conferenza *Quo vadis, Boards of Appeal? The evolution of EU Agencies' Boards of Appeal and the future of the EU system of Judicial Protection* tenutasi presso l'Università di Ferrara in data 8 e 9 febbraio 2024 ed in corso di pubblicazione quale fascicolo speciale della *Rivista del contenzioso europeo* | *Revue du contentieux européen* | *Review of European Litigation*.

¹³ Proposta di modifica dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, cit., pp. 3-4.

¹⁴ Come condivisibilmente evidenzia C. AMALFITANO, *Il futuro del rinvio pregiudiziale nell'architettura giurisdizionale dell'Unione europea*, in J. ALBERTI, G. DE CRISTOFARO (a cura di), *Il rinvio pregiudiziale come strumento di sviluppo degli ordinamenti*, Pisa, 2023, p. 27 e, in particolare, pp. 39 e 40, «a voler essere sospettosi (!) o anche solo realisti ci si potrebbe chiedere se la soluzione del trasferimento sia

Come si ricorderà, nelle intenzioni dei padri fondatori di quello che – pur non assomigliandogli più per niente – rimane il sistema giudiziario delineato dai trattati attualmente in vigore, il trasferimento delle competenze pregiudiziali avrebbe dovuto comportare una «radical change»¹⁵ per il ruolo del Tribunale. Invece, la Corte di giustizia è riuscita a minimizzare l’impatto – per lo meno pratico, e per lo meno nel medio periodo – della propria proposta, definendo una serie di materie che, almeno *prima facie*, non sembrano foriere di un contenzioso troppo delicato. Si tratta dei seguenti settori: IVA; diritti di accisa; codice doganale; classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata; compensazione pecuniaria ed assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco o di ritardo o cancellazione di servizi di trasporto; sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra¹⁶.

Come anticipato, la proposta è, formalmente, ancora in fase di negoziato; tuttavia, il 7 dicembre 2023 le istituzioni dell’Unione hanno raggiunto un accordo in sede di quadrilogo (il quarto membro essendo, evidentemente, la Corte di giustizia e non anche il Tribunale – e il punto merita di essere evidenziato), in forza del quale la riforma dello Statuto verrà approvata entro la fine della Legislatura, per diventare operativa

dettata (anche) dalla necessità di impegnare adeguatamente gli ormai cinquantaquattro giudici del Tribunale, e quindi di giustificare anche finanziariamente l’avvenuto raddoppio (rendendo effettiva la riforma dell’architettura giurisdizionale che la Corte di giustizia fa discendere da tale raddoppio)». Ma, d’altronde, il punto è totalmente condiviso in dottrina: si veda altresì M. BOBEK, *Preliminary rulings before the General Court: what judicial architecture for the European Union?*, in *CMLR*, vol. 60, 2023, p. 1515 e, in particolare, p. 1517, che afferma che la riforma risolverà «only one current problem: finding some additional work for the not so busy GC». Più delicatamente, D. SARMIENTO, *On the road to a Constitutional Court of the European Union: the Court of Justice after the transfer of the preliminary reference jurisdiction to the General Court*, in *CYELP*, 2023, p. 7 parla di «an overstuffed General Court».

¹⁵ Chiudendo l’analisi delle nuove competenze che il Tribunale avrebbe assunto ove gli Stati membri avessero seguito – come poi fecero, con il trattato di Nizza – i suggerimenti sul rafforzamento del ruolo del Tribunale, il Report del Gruppo di lavoro sul Futuro del sistema giudiziario delle Comunità europee affermava sibillantemente che «it follows from the foregoing that the position of CFI within the Community court system would undergo radical change» (il testo del *Report by the Working Party on the Future of the European Communities’ Court System* (*‘The Wise Persons’ Report or ‘The Due Report’*) è riportato in A. DASHWOOD, A. JOHNSTON (eds.), *The Future of the Judicial System of the European Union*, Oxford e Portland, 2001, p. 186).

¹⁶ Si veda il futuro art. 50 *bis* dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

a partire dal 1° settembre 2024. Le modifiche ai regolamenti di procedura di Corte e Tribunale – fondamentali, perché il testo dello Statuto non conterrà la disciplina di dettaglio che permetterà l'esplicarsi delle procedure – verranno adottate successivamente, con una pubblicazione in *GUUE* differita rispetto a quella del regolamento di modifica dello Statuto (ma comunque compatibile con il decorso del termine di applicazione del medesimo).

Poco vi è da dire sullo svolgersi dei negoziati, che si è dipanato in tempi piuttosto celeri, senza le polemiche¹⁷ che avevano caratterizzato quelli di quasi un decennio fa e, soprattutto, senza una reale manifestazione di un disegno politico diverso da quello espresso dalla proposta della Corte. La Commissione, nel suo parere, non ha sollevato perplessità di fondo¹⁸; lo stesso è a dirsi per il Consiglio¹⁹; tra i Parlamenti nazionali, solo quello spagnolo²⁰ e italiano²¹ si sono espressi, ma in termini favorevoli – solo la Camera dei deputati italiana, evocando *Taricco*, ha espresso perplessità sul trasferimento del contenzioso pregiudiziale in materia di IVA²².

Il Parlamento europeo è stata l'istituzione più dubbiosa (soprattutto con la commissione AFCO²³; la commissione JURI, a cui afferiva la

¹⁷ Si veda l'audizione dei giudici Berardis, Collins, Dehousse e Pelikanova dinanzi al Parlamento europeo, dietro invito del *rporteur*, durante i negoziati sul raddoppio dei giudici del Tribunale (il cui verbale è stato pubblicato su *Politico.eu* con il titolo "*Doubling The General Court's Judges: Why Progressive, Reversible And More Economical Solutions Are Far Better*" all'indirizzo politico.eu/wp-content/uploads/2015/04/EP-Strasbourg-Summary-and-costs.pdf).

¹⁸ Parere della Commissione europea, del 14 marzo 2023, sul progetto di modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, presentato dalla Corte di giustizia, il 30 novembre 2022, COM (2023) 135 final/2.

¹⁹ Si veda, in particolare, l'orientamento generale sulla modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, rinvenibile nel documento di lavoro n. 9742/23, del 26 maggio 2023.

²⁰ Si veda il parere espresso dalle Cortes Generales, il 15 marzo 2023, in applicazione del protocollo sulla sussidiarietà e proporzionalità e rinvenibile nel documento di lavoro del Consiglio n. 9515/23 del 16 maggio 2023.

²¹ Si veda il parere espresso dalla Camera dei deputati, il 4 aprile 2023, in applicazione del protocollo sulla sussidiarietà e proporzionalità e rinvenibile nel documento XVIII n. 3 della XIV Commissione.

²² Ivi, p. 4, lett. e).

²³ Il parere della Commissione AFCO è allegato alla relazione del Parlamento europeo sul progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, adottata il 27 settembre 2023, n. A9-0278/2023, p. 21

relatrice, si è posta su posizioni più moderate)²⁴. Tuttavia, il suo contributo non ha portato a modifiche sensibili al cuore del disegno politico. Piuttosto, il Parlamento europeo ha limitato il proprio apporto negoziale all'estensione del disegno originario della proposta a due ulteriori ambiti, certamente di buon impatto mediatico e comunicativo, specialmente alla vigilia di un incontro elettorale, ma che lasciano piuttosto perplessi sulla capacità dell'istituzione democratica *par excellence* di incidere sui temi che realmente contano per lo sviluppo del sistema giudiziario dell'Unione. Infatti, il Parlamento ha ottenuto, invocando necessità di trasparenza e partecipazione nei procedimenti giudiziari, una modifica dell'art. 23 dello Statuto per permettere al Parlamento stesso, al Consiglio e alla BCE un diritto sostanzialmente generalizzato ad intervenire in tutte le cause pregiudiziali («qualora ritengano di avere un interesse particolare nelle questioni sollevate dalla domanda di pronuncia pregiudiziale»²⁵; e quindi non un diritto-dovere, senza dover dimostrare alcun interesse, come quello in capo alla Commissione) e un più agevole accesso alle memorie o alle osservazioni depositate nei rinvii, che verranno pubblicate sul sito della Corte di giustizia dopo un tempo ragionevole dalla conclusione del procedimento *de quo*, a meno che l'autore delle medesime non si opponga a tale pubblicazione.

3. *Gli elementi più rilevanti della futura disciplina*

Il cuore della riforma, tuttavia, si trovava chiaramente su altri aspetti delineati nella proposta della Corte, che sono passati sostanzialmente indenni dalle maglie della procedura legislativa.

Per i motivi già esposti, l'analisi di dettaglio della futura disciplina è da rimandare ad altre sedi; due aspetti, già ben delineati nei propri tratti essenziali, meritano però di essere evidenziati sin da ora: il c.d. *guichet unique* e le principali modalità procedurali con cui il Tribunale tratterà le cause pregiudiziali.

²⁴ *Ivi*, p. 5.

²⁵ Si veda l'art. 23 dello Statuto per come verrà riformato dalla riforma in esame e, quindi, per come emerge risoluzione legislativa del Parlamento europeo, del 27 febbraio 2024, cit.

3.1. *In particolare: il c.d. guichet unique*

La Corte ha proposto – trovando, è bene sottolinearlo nuovamente, grande supporto nelle altre istituzioni – che tutti i pregiudiziali continueranno ad essere notificati dai giudici nazionali presso uno sportello unico, *guichet unique* nell'espressione francese, gestito dalla sola Corte, e non anche dal Tribunale. Compito di questo sportello sarà di valutare, con margini di discrezionalità che rimangono molto ampi, se la causa rientra esclusivamente in uno o più di quei settori che lo Statuto devolve alla competenza del Tribunale, se coinvolge anche questioni relative ad altre materie, oppure ancora se, pur rimanendo all'interno del perimetro delle materie che lo Statuto devolve alla competenza del Tribunale, intercetta «questioni indipendenti di interpretazione del diritto primario, del diritto internazionale pubblico, dei principi generali del diritto o della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea»²⁶. Nel primo caso, la causa verrà devoluta al Tribunale; nel secondo e nel terzo, la Corte la terrà per sé, senza che né il Tribunale, né il giudice nazionale, né le parti possano obiettare alcunché.

Di fatto, quindi, la proposta aggiunge un nuovo meccanismo di controllo, che si aggiunge a quelli già previsti dai trattati: il secondo comma dell'art. 256, par. 3, TFUE prevede, come noto, la possibilità che il Tribunale rinvii alla Corte, prima di deciderli, quei quesiti che necessitino di una decisione di principio che potrebbe compromettere l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione; e il terzo comma della medesima disposizione prevede, specularmente, il riesame da parte della Corte delle decisioni pregiudiziali emesse dal Tribunale, ove sussistano gravi rischi che le stesse compromettano l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione. Quindi, il sistema pattizio prevede già due meccanismi di controllo dell'attività del Tribunale, uno *ex ante* all'adozione di una pronuncia e uno *ex post*; ma la riforma ne introdurrà un altro, che opera ancor prima di quello *ex ante*, attribuendo al Tribunale solo quelle cause che la Corte reputi che rientrino nella competenza di quest'ultimo. Non si sa ancora in che formazione si pronuncerà la Corte per esercitare questa funzione di *guichet unique*;

²⁶ Si veda l'art. 50 *bis*, par. 1 *bis*, dello Statuto, *ivi*.

dalla proposta di modifica del Regolamento di procedura della Corte, formulata dalla medesima, emerge che con ogni probabilità si tratterà di un *panel* composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Primo Avvocato generale che, solo se riterranno che la causa vada tenuta all'attenzione della Corte stessa, investiranno della questione la *Réunion Générale*²⁷.

Sulla legittimità di tale approccio pare lecito porsi qualche dubbio: ma il giudice naturale, precostituito per legge, dei rinvii pregiudiziali nelle materie previste dallo Statuto... qual è? La Corte o il Tribunale?

Il *guichet unique*, palesemente, individua questo giudice nella Corte; certo, però, che a leggere i trattati pare lecito chiedersi se, nelle sole materie specifiche previste dallo Statuto, detto giudice non sia invece il Tribunale. L'art. 19, par. 3, TUE (e, analogamente, lo stesso art. 267 TFUE) attribuiscono la competenza a pronunciarsi in via pregiudiziale «alla Corte di giustizia dell'Unione europea» che, a mente del par. 1 dello stesso art. 19 TUE, è notoriamente composta dalla Corte di giustizia, dal Tribunale e, un tempo, dai tribunali specializzati. L'art. 256, par. 3, TFUE specifica che «il Tribunale è competente a conoscere delle questioni pregiudiziali [...] in materie specifiche determinate dallo statuto»: e il ruolo che attribuisce alla Corte, in relazione a questa competenza pregiudiziale trasferita, è quello delineato dai successivi due commi, ovvero i due meccanismi di controllo *ex ante* ed *ex post* richiamati poc'anzi.

Lo Statuto può porre limiti alla competenza del Tribunale, certamente: ma con l'identificazione delle materie, non con l'introduzione di un filtro a che queste materie, una volta identificate, vengano effettivamente ad esso attribuite. L'art. 256 TFUE, infatti, sancisce che il Tribunale è competente in materia pregiudiziale nelle *materie specifiche* previste dallo Statuto; e non alle *condizioni* previste dallo Statuto – mentre, è bene ricordare, la possibilità che atti *lato sensu* “derivati” possano porre condizioni a talune competenze dei giudici dell'Unione è possibilità che i trattati ammettono, ma in altri contesti: si pensi, ad esempio, all'art. 263, comma 5, TFUE, che sancisce che «gli atti che istituiscono gli organi e organismi dell'Unione possono

²⁷ Si veda l'art. 93 *bis* del regolamento di procedura della Corte di giustizia, di cui alla proposta menzionata *supra*, nota 7.

prevedere *condizioni e modalità specifiche* relative ai ricorsi proposti da persone fisiche o giuridiche contro atti di detti organi o organismi».

È vero che l'art. 23 dello Statuto afferma che «nei casi contemplati dall'articolo 267 TFUE [il] giudice nazionale [...] si rivolge alla Corte di giustizia», quindi non alla Corte di giustizia *dell'Unione europea*; però è altresì vero che quella disposizione è stata redatta prima del trasferimento dei pregiudiziali e si trova, comunque, nel titolo III, dedicato alla procedura dinanzi alla sola Corte, ed è quindi nella logica dell'impianto normativo che quell'articolo non riguardi l'istituzione nel suo complesso, ma solo il suo organo apicale. Certo, stupisce – ma non troppo – che la riforma che ora ci occupa non abbia modificato quel riferimento dell'art. 23 dello Statuto alla sola “Corte di giustizia”, visto che ora le competenze pregiudiziali sono esercitate anche dal Tribunale e, quindi, si può (*rectius*, si dovrebbe) senza alcuna remora specificare che «il giudice nazionale si rivolge alla Corte di giustizia *dell'Unione europea*». Ma più che un refuso, questa mancata modifica pare un evidente segnale dello spirito della riforma – che contrasta, però, con quanto sancito all'art. 19, par. 3, TUE, già richiamato *supra*.

Certo, è comunque sempre valido l'argomento per cui il Tribunale è un'articolazione interna della Corte di giustizia dell'Unione europea, che a sua volta è gestita dalla sola Corte, *stricto sensu*; però i trattati attribuiscono alla Corte un ruolo apicale sul piano procedurale-giudiziario (le impugnazioni: art. 256, par. 1, comma 2, TFUE, nonché lo stesso riesame; la redazione del regolamento di procedura del Tribunale, che deve avvenire di concerto con la Corte: art. 254, comma 5, TFUE); ma, da un punto di vista istituzionale, identificano due organi distinti. Il Tribunale, infatti, non è un Coreper: gli atti del Tribunale sono imputabili a quest'ultimo; quelli del Coreper, fatti salvi casi eccezionalissimi²⁸, al Consiglio. Ecco allora che le competenze che i trattati attribuiscono all'uno, il Tribunale, dovrebbero poter essere assorbite dall'altra, la Corte, solo nei limiti previsti dai trattati stessi: e i trattati non mettono limiti nel filtrare, *ex ante*, quali pronunce debbano andare in Tribunale, ma solo chiedono a quest'ultimo di rimettere la

²⁸ Corte giust. 20 novembre 2018, C-626/15 e C-659/16, *Commissione/Consiglio* (AMP Antartico), punti 59-67.

causa alla Corte, se si rende conto di dover adottare una «decisione di principio»²⁹.

Beninteso: i vantaggi, per i giudici nazionali, di avere uno sportello unico per l'invio dei loro quesiti sono evidenti; e parimenti innegabile sarebbe il valore aggiunto di un foro dove si possa prevenire l'attivazione tanto della rimessione della causa dal Tribunale alla Corte prima di deciderla, per evidenti motivi di efficienza decisionale e tutela del principio della ragionevole durata del processo, quanto del riesame, che, come più avanti si dirà³⁰, è capace di porre seri problemi alla tenuta del dialogo pregiudiziale e al principio di effettività del diritto dell'Unione europea. Ma un *guichet unique* misto, con la partecipazione sia della Corte che del Tribunale, supportato da una chiara indicazione degli atti giuridici che afferiscono a un determinato settore, avrebbe permesso di raggiungere i principi di cui sopra, pur mantenendo una piena adesione al dato pattizio. Esso pare, dunque, un'opzione che si sarebbe dovuta prendere in considerazione, come peraltro già sostenuto in dottrina³¹; e stupisce, al contrario, che istituzioni molto attente alla tutela del principio del *juge naturel*, come il Parlamento europeo³², non abbiano incentrato le proprie richieste di modifica su questo punto, quanto piuttosto sulle già ricordate questioni – certamente più comprensibili da parte di un'opinione pubblica non specializzata, soprattutto in tempi elettorali, ma al tempo stesso assai meno impattanti sulla tutela del principio in questione – come la trasparenza e l'accesso alle osservazioni depositate nei rinvii pregiudiziali.

²⁹ Art. 256, par. 3, comma 2, TFUE.

³⁰ Si veda, *infra*, § 5.2

³¹ C. AMALFITANO, *Il futuro del rinvio pregiudiziale nell'architettura giurisdizionale dell'Unione europea*, cit., in particolare p. 55.

³² Si vedano i dibattiti tenutisi al Parlamento europeo, il 9 maggio 2023, in occasione dell'audizione dinanzi alla Commissione JURI del Presidente della Corte di giustizia, del Presidente del Tribunale, di rappresentanti del Servizio Giuridico della Commissione europea, del CCBE, della Corte costituzionale austriaca, del Consiglio di Stato francese e dell'accademia, rinvenibili all'indirizzo multimedia.europarl.europa.eu/en/webstreaming/committee-on-legal-affairs_20230509-1500-COMMITTEE-JURI.

3.2. Segue: le modalità procedurali con cui il Tribunale tratterà le cause pregiudiziali

Molto vi sarebbe da dire, ma poco può essere attualmente detto, con riguardo alle modalità procedurali con cui il Tribunale tratterà le cause pregiudiziali devolute alla sua competenza. La disciplina di tali aspetti è coperta solo in parte dal regolamento di riforma dello Statuto che, per molti aspetti, rimanda alle norme che verranno introdotte (o modificate) nei regolamenti di procedura di Corte e Tribunale. Peraltro, la grande discrezionalità che si vuole lasciare al *guichet unique* andrà inevitabilmente a impattare sulle procedure e le strutture che quest'ultimo dovrà costituire per gestire il flusso di nuove cause: maggiore sarà il novero di cause che la Corte terrà per sé (e maggiore sarà la loro rilevanza), minori saranno le risorse e le accortezze procedurali che il Tribunale dovrà dedicare alla nuova competenza; e viceversa. Non può escludersi, dunque, che ulteriori affinamenti al regolamento di procedura del Tribunale andranno introdotti tra qualche anno, quando il trasferimento consoliderà la propria prassi e assumerà, dunque, dei contorni più definiti.

Pertanto, allo stato attuale dei negoziati e sulla base dei documenti attualmente disponibili³³ si può solo evidenziare che il Tribunale dedicherebbe ai pregiudiziali due sezioni *ad hoc* e, probabilmente, due giudici eserciterebbero sempre le funzioni di Avvocato generale in quelle cause³⁴. Dopo un'iniziale (e, oggettivamente, piuttosto pericoloso) approccio secondo cui l'Avvocato generale sarebbe dovuto appartenere alla medesima sezione che si pronunciava sulla causa, il quadrilogo ha aperto ad un assai più saggio incrocio tra Avvocati generali, ai sensi del quale ognuno andrà a pronunciarsi sulle cause decise dall'altra sezione, a maggior tutela della terzietà e dell'imparzialità del loro ruolo.

³³ Per i quali si rimanda *supra*, nota 7.

³⁴ Il testo di compromesso, cit., *supra* nota 6, per la verità, non si spinge a definire il numero di sezioni specializzate in materia pregiudiziale né degli Avvocati generali da nominare; ma, nel nuovo art. 49 *bis* dello Statuto, usa la forma plurale e, dato il numero di cause che probabilmente il Tribunale si troverà a gestire, il numero di due pare quello più plausibile. Per uno studio sulla figura dell'Avvocato generale (anche) presso il Tribunale, si veda M. BORRACCETTI, *L'avvocato generale nella giurisdizione dell'Unione europea*, Napoli, 2011, in particolare pp. 69-86.

È bene notare, tuttavia, come le sezioni specializzate nei rinvii pregiudiziali non saranno dedicate unicamente all'esercizio di questa competenza, perché il carico di lavoro previsto non sarebbe sufficiente. Esse, dunque, continueranno la propria attività iusdicente anche nei ricorsi diretti – non è dato, al momento, sapere se con un focus su proprietà intellettuale o funzione pubblica, ovvero le due materie che attualmente connotano la divisione per materie delle sezioni del Tribunale³⁵, o se la competenza pregiudiziale si affiancherà a queste due come terzo elemento di specializzazione, con il risultato che le sezioni specializzate in materia pregiudiziale non tratteranno i ricorsi diretti in quelle due materie, ma solo quelli su tutte le altre. La proposta di modifica del regolamento di procedura del Tribunale, resa pubblica nelle more della pubblicazione del presente scritto, sembra far propendere per questa seconda soluzione³⁶; ma, ovviamente, occorrerà aspettare il termine dei relativi negoziati e, in ogni caso, la successiva modifica della decisione del Tribunale con cui si fissano i criteri di attribuzione delle cause alle varie sezioni.

Sia come sia, il risultato netto è che i membri delle sezioni specializzate in materia pregiudiziale saranno chiamati ad una doppia funzione: sia quella, essenzialmente nomofilattica, propria del giudice che dialoga con le controparti nazionali; sia quella, di puro accertamento del fatto e della sua qualificazione in diritto, propria del giudice di “primo grado”³⁷ dei ricorsi diretti. Anche la Corte, certamente, assomma su di sé sia le competenze pregiudiziali che quelle di risoluzione dei ricorsi diretti; ma questi ultimi sono stati filtrati dal precedente accertamento in fatto compiuto dal Tribunale o, comunque,

³⁵ Si veda la decisione del Tribunale sui criteri di attribuzione delle cause alle sezioni, in *GUUE* C 286 del 14 agosto 2023, p. 2.

³⁶ Si veda il progetto di motivi, citato *supra* alla nota 7, p. 11.

³⁷ La natura di organo giudiziario di prima istanza del Tribunale, all'indomani dell'entrata in vigore del meccanismo di selezione delle impugnazioni (e della sua estensione da parte della riforma in esame), è certamente discutibile; e, a tal fine, occorrerebbe definire la natura degli organismi che si esprimono ancor prima del Tribunale, ovvero le commissioni di ricorso di talune agenzie dell'Unione europea. Il tema esula evidentemente dalle finalità del presente lavoro e, sul punto, sia consentito rimandare, *inter alia*, a J. ALBERTI, *The Threshold Guardians. The Future of EU Agencies' Boards of Appeal in light of the recent reform of CJEU Statute*, in *Review of European Administrative Law*, 2024, p. 67.

riferiti a tipologie di ricorso dal carattere più “costituzionale”, con il risultato di rendere più omogeneo il ruolo esercitato dalla medesima.

Ultimo punto processuale che può essere messo in evidenza in questa fase è che, alla luce di come l'art. 50 dello Statuto verrà modificato, il Tribunale non potrà pronunciarsi in grande sezione, ma al massimo in una nuova formazione quantitativamente compresa tra la sezione a 5 giudici e la grande sezione. L'idea – esplicitata dalla stessa Corte nella propria proposta³⁸ e mai messa in discussione dalle altre istituzioni – è che, ove sussista la necessità di un Collegio giudicante così importante, a monte la causa dovrebbe essere trattenuta alla competenza della Corte. Inoltre, dal momento che il futuro art. 50 *ter*, par. 3, dello Statuto prevederà che «le domande di pronuncia pregiudiziale trasmesse al Tribunale sono attribuite [...] a sezioni designate a tale scopo», si è ritenuto che il coinvolgimento della grande sezione, che per sua natura può conoscere tutte le cause attribuite alla competenza del Tribunale, *ergo* anche non di tipo pregiudiziale, avrebbe indebolito la garanzia prevista da tale disposizione.

L'impatto della scelta di non poter disporre della grande sezione dipenderà certamente dall'importanza delle cause che il *guichet unique* lascerà al Tribunale, nonché dal numero di giudici con cui si vorrà comporre la nuova sezione intermedia (attualmente, la proposta di modifica del Regolamento di procedura del Tribunale prevede nove membri, *ergo* un numero sensibilmente inferiore ai quindici previsti per la grande sezione)³⁹.

In ogni caso, la scelta in sé di escludere, concettualmente, la grande sezione suscita qualche perplessità. Non, beninteso, perché una sezione intermedia, composta unicamente da alcuni dei giudici delle due sezioni specializzate in materia pregiudiziale, sarebbe inutile; ma perché ad essa ben potrebbe aggiungersi l'apporto dato dalla grande sezione.

L'argomento avanzato dalla Corte dell'indebolimento del principio di “specializzazione pregiudiziale” delle sezioni pare piuttosto pretestuoso, sia perché anche le sezioni specializzate in materia pregiudiziale, come già analizzato *supra*, rimarranno comunque

³⁸ Proposta di modifica dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, cit., p. 7.

³⁹ Si veda il futuro art. 15 *bis* del regolamento di procedura del Tribunale, rinvenibile nel progetto di motivi cit. *supra*, nota 7.

competenti *anche* in altre materie, sia perché la grande sezione del Tribunale si è pronunciata sinora in un novero così ristretto di cause (per la precisione, tredici pronunce, dall'istituzione del Tribunale ad oggi) che, oggettivamente, è difficile pensare che il suo coinvolgimento possa «indebolire la garanzia prevista dall'art. 50 *ter*, par. 3, prima frase dello Statuto»⁴⁰.

Per quanto coerente con l'impianto della riforma – il cui obiettivo è evidentemente quello di diminuire quantitativamente il carico di lavoro della Corte, senza intaccarlo qualitativamente – tale scelta non lo è per nulla con la sua *narrazione istituzionale*. Audito dinanzi alle competenti commissioni del Parlamento europeo, il Presidente Lenaerts ha chiesto al legislatore dell'Unione di adottare in tempi celeri («in the weeks to come, not in the two years to come»⁴¹) una riforma che avrebbe fatto del Tribunale un «spezialisiertes Gericht der Union, im Dialog mit den Vorlagegerichten der Mitgliedstaaten»⁴² – con un cambio dal francese, usato sino alla frase precedente, al tedesco, probabilmente per entrare in contatto diretto con le componenti parlamentari che nutrivano maggiori dubbi sul perdurante rispetto del principio del giudice naturale precostituito per legge.

Se l'obiettivo era, dunque, rendere il Tribunale «un giudice specializzato dell'Unione, in dialogo con analoghi modelli a livello nazionale», non è dato allora sapersi come mai il Tribunale non possa esprimersi in grande sezione, ovvero il Collegio giudicante (eccezion fatta per la composizione plenaria, però oggettivamente di difficile gestione post raddoppio dei giudici) con la maggior capacità legittimante e che potrebbe anche fungere da camera di armonizzazione del ruolo esercitato dal Tribunale nell'ambito dei ricorsi diretti con quello proprio delle cause pregiudiziali.

Infatti, un giudice specializzato ben può avere bisogno della propria massima composizione giudicante per adottare pronunce – sempre con una forte componente tecnica, beninteso – che magari valutano la compatibilità di nuove tecnologie o prassi di accertamento, o che prendono posizione tra diverse teorie tecnico-scientifiche dei settori di

⁴⁰ *Ibidem*.

⁴¹ Si vedano i dibattiti tenutisi al Parlamento europeo, il 9 maggio 2023, cit. *supra* nota 37, in particolare al minuto 11:48:00.

⁴² *Ivi*, al minuto 09:36:20.

riferimento, o che, appunto, permettono di armonizzare le funzioni esercitate nei ricorsi diretti con quelle proprie del rinvio pregiudiziale. E, d'altronde, questa è l'esperienza di quelle «Vorlagegerichten der Mitgliedstaaten» sopra citate, ovvero delle giurisdizioni nazionali che possono essere prese a modello. Ad esempio, il *Bundesfinanzhof* tedesco, ovvero l'organismo di appello delle decisioni adottate dai *Finanzgerichten* evocati proprio dal Presidente Lenaerts nella medesima audizione al Parlamento europeo, a mente dell'art. 11 della propria decisione istitutiva può decidere nella composizione del *Große Senat* – senza che la causa possa essere rimessa alla Corte costituzionale o alla Corte di Cassazione, prima di essere decisa, poiché troppo importante⁴³.

Perché, dunque, non concedere un analogo strumento processuale anche al Tribunale? Perché il *guichet unique* non lascerà al Tribunale le cause, più importanti, in cui la grande sezione potrebbe servire: evidentemente è questo, tra i due, il vero motivo della scelta. Ma ciò, allora, porta a ritenere che non sia la specializzazione l'obiettivo sotteso a questa riforma, per lo meno nel breve periodo.

4. *Interludio: l'impatto della riforma nel dialogo tra giudici italiani e Corte di giustizia*

Ma, al di là di questi aspetti teorici e procedurali, che impatto avrà, in concreto, la riforma che ora ci occupa?

Il punto è certamente rilevante perché la capacità innovativa di una modifica legislativa va valutata tanto in punta di principio, quanto in concreto. E, da tale ultimo punto di vista, è inevitabile osservare che il dibattito su questa riforma si sia poco sviluppato anche perché, effettivamente, le materie proposte per il trasferimento implicheranno un impatto minimo, almeno da un punto di vista qualitativo. Peraltro, anche materie potenzialmente delicate come l'IVA – *Taricco docet* – potrebbero essere disinnescate dal *guichet unique* di cui sopra.

La Corte, purtroppo, offre assai pochi spunti statistici, specificando unicamente che l'impatto quantitativo, generale, di tali materie sul

⁴³ *Finanzgerichtsordnung* del 28 marzo 2001, in ultimo modificato dall'art. 27 della legge del 22 dicembre 2023, in *Bundesgesetzblatt* 2023, I, nr. 411.

carico di lavoro della Corte di giustizia ammonta a circa il 20% all'anno⁴⁴ (ma con riguardo ai soli rinvii pregiudiziali, che la Corte stessa ci dice costituire circa il 69% del suo carico di lavoro⁴⁵; *ergo*, ove anche tutte le cause pregiudiziali in quelle cinque materie venissero sistematicamente attribuite al Tribunale, la diminuzione del carico di lavoro della Corte sarebbe nell'ordine del 13%-14% complessivo). Le pronunce adottate dalla Corte in queste materie (che, è bene ricordare, non è dato sapere come siano state identificate, dal momento che esse sono menzionate nella proposta in termini generici, senza specificare gli atti che le compongono)⁴⁶ sono state 631 negli ultimi 5 anni, 3 delle quali decise dalla grande sezione, 196 (*ergo*, il 31%) da sezioni a 5 giudici, 214 (*ergo*, il 34%) da sezioni a 3 giudici, con quindi un nutrito numero di cause restanti (218, pari di nuovo al 34%) che si deve supporre essere state ritirate e definite mediante ordinanza di cancellazione dal ruolo adottata dal Presidente⁴⁷. Ultimo dato fornito dalla Corte è quello relativo alle conclusioni dell'Avvocato generale, presentate in 163 cause (sempre negli ultimi 5 anni), pari dunque a circa il 26% del totale⁴⁸.

I dati generali forniti dalla Corte rimandano, dunque, a scenari oggettivamente poco delicati. Restringendo il campo alla sola prospettiva italiana, invece, emergono dati che portano a valutazioni di avviso leggermente diverso.

Simulando cosa sarebbe successo se la riforma attualmente pendente fosse stata operativa sin dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona – operazione che, certamente, necessita di importanti *caveat* metodologici, per i quali si rimanda ad una più ampia ricerca sul dialogo

⁴⁴ Proposta di modifica dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, cit., p. 5.

⁴⁵ Si vedano i dati relativi al periodo 2017-2022 riportati nella stessa Proposta di modifica dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, cit., p. 17.

⁴⁶ Si noti, tuttavia, che, a mente dell'art. 3 del Regolamento di modifica dello Statuto, entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo la Corte di giustizia è tenuta a pubblicare (e aggiornare periodicamente) un elenco di esempi che illustrano l'applicazione dell'articolo 50 ter dello Statuto (e, quindi, tanto i confini esatti delle materie trasferite, quanto l'interpretazione di cosa ricade esclusivamente in una o più delle medesime).

⁴⁷ Proposta di modifica dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, cit., p. 21.

⁴⁸ *Ibidem*.

tra giudici italiani e Corte di giustizia già pubblicata altrove⁴⁹ – emerge che, per lo meno in Italia, questa riforma potrebbe avere un impatto ancor più limitato da un punto di vista quantitativo, ma forse non del tutto di secondo piano da una prospettiva qualitativa.

Infatti, le cause pregiudiziali che potrebbero essere devolute alla competenza del Tribunale sarebbero circa l'8% del totale⁵⁰. Eppure, delle 3 cause che, negli ultimi 5 anni, sono state portate all'attenzione della grande sezione della Corte di giustizia, 2 sono italiane (*Taricco*⁵¹ e *Scialdone*⁵²); la sezione a 5 giudici, limitandosi ai pregiudiziali italiani, è stata interessata circa nel 28% dei casi; quella a 3 giudici nel 68%⁵³. In nessun caso le cause in queste materie sono state ritirate. I giudici italiani che potrebbero trovarsi a dialogare con il Tribunale – ed è un enorme peccato che la Corte non abbia fornito analoghi dati su scala generale e che le istituzioni coinvolte nella procedura legislativa non li abbiano richiesti prima di deliberare in materia – saranno nel 36% circa di casi le Commissioni tributarie, nel 30% la Corte di Cassazione, nel 14% i TAR, nel 12% i Tribunali, nel 8% il Consiglio di Stato⁵⁴. Pertanto, nel microcosmo dell'esperienza italiana, tutti i primi cinque organi giurisdizionali che, dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona a oggi, hanno effettuato rinvii pregiudiziali in Corte di giustizia si potranno trovare a dialogare con il Tribunale.

Inoltre, è interessante evidenziare che un novero assai limitato delle cause italiane che potrebbero essere trasferite al Tribunale, pari precisamente al 26%, è stato deciso con ordinanza “CILFIT” (ovvero, *ex art. 99 RPCG*) e/o per scarsa chiarezza del quesito (ovvero, *ex art. 53, par. 2, e art. 94 RPCG*)⁵⁵. Purtroppo, anche in tale caso la Corte non ha offerto un analogo dato su scala generale; ma esso merita di essere evidenziato perché la media dei pregiudiziali italiani che generano un siffatto novero di circostanze di “dialogo limitato” (vuoi perché il

⁴⁹ J. ALBERTI, *I rinvii pregiudiziali italiani dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona al 31.12.2022: uno studio sulla prassi e sulle prospettive del dialogo tra giudici italiani e giudici dell'Unione*, in *DUE*, 2023, p. 135, in particolare p. 185.

⁵⁰ *Ivi*, p. 187.

⁵¹ Corte giust. 8 settembre 2015, C-105/14, *Taricco*.

⁵² Corte giust., 2 maggio 2018, C-574/15, *Scialdone*.

⁵³ J. ALBERTI, *I rinvii pregiudiziali italiani*, cit., p. 189.

⁵⁴ *Ivi*, pp. 187 e 188.

⁵⁵ *Ivi*, p. 191.

quesito non era chiaro; vuoi perché in verità il dubbio interpretativo non si poneva – e si rimanda alla sede editoriale già evidenziata per una discussione in dettaglio⁵⁶ di tali voci) è, purtroppo, assai più alto, ponendosi circa al 40%⁵⁷. Quindi, il trasferimento del rinvio pregiudiziale al Tribunale, che pure evidentemente si connota nel senso di lasciare sulla Corte di giustizia la gestione delle cause più importanti, dalla micro-prospettiva italiana perde però l'occasione di sgravare la Corte di un importante lavoro con implicazioni assai poco "costituzionali", quale quello di adottare queste ordinanze di conclamata inammissibilità o irricevibilità del rinvio.

Altri due dati denotano una qual certa rilevanza del contenzioso pregiudiziale italiano che potrebbe essere attratto alla competenza del Tribunale. In primo luogo, la pronuncia di conclusioni da parte degli Avvocati generali avviene, nelle cinque materie menzionate nella proposta, nel 37% dei pregiudiziali italiani⁵⁸. Il dato è di poco superiore a quello relativo alla media generale italiana (pari al 35%)⁵⁹ e di molto superiore alla media generale europea che, come si ricorderà, è pari al 26%⁶⁰. Inoltre, i pregiudiziali italiani che potrebbero essere trasferiti al Tribunale vedono un altissimo tasso di intervento da parte del governo italiano (pari all'83% dei casi, assai superiore alla media generale italiana del 60%), nonché di governi di altri Paesi membri (pari al 35% dei casi)⁶¹. La Corte di giustizia non ha offerto analoghi dati, su scala europea, dell'intervento governativo nelle cause che ha proposto di trasferire al Tribunale (e, di nuovo, pare veramente paradossale che i negoziati e il dibattito pubblico su una riforma così importante siano stati condotti senza una piena cognizione di tali elementi). In ogni caso, i numeri suggeriscono che, per lo meno dalla prospettiva italiana, il Tribunale potrebbe trovarsi a gestire un contenzioso non scevro di implicazioni e attenzioni politiche; e se ciò, in sé, non pare certamente un problema, è evidente che tutto si tiene, e che, dunque, l'impianto

⁵⁶ *Ivi*, pp. 166-173.

⁵⁷ *Ivi*, p. 168.

⁵⁸ *Ivi*, p. 190.

⁵⁹ *Ivi*, pp. 156-159.

⁶⁰ Proposta di modifica dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, cit., p. 21.

⁶¹ J. ALBERTI, *I rinvii pregiudiziali italiani*, cit., pp. 190 e 191.

generale della riforma avrebbe dovuto accompagnare e supportare questo ruolo.

Il che conduce a due riflessioni, di carattere più generale, sul significato di questa riforma.

5. *Che impatto avrà la riforma del pregiudiziale sui rapporti tra ordinamenti?*

5.1. *In generale: l'impatto sul dialogo tra i giudici nazionali e dell'Unione*

La prima riflessione volge lo sguardo ai rapporti tra ordinamenti. Da un lato, la presenza costante della Corte permetterà una transizione molto dolce e limiterà i rischi che il Tribunale possa divergere dalla giurisprudenza consolidata. E ciò fa certamente rimanere tranquilli. Per assurdo, anche quei settori delicati come l'IVA potrebbero insegnare che avere un giudice specializzato, la cui pronuncia può poi essere riesaminata dalla Corte se in grado di minare la tenuta generale del sistema, potrebbe anche essere un vantaggio: se *Taricco* fosse stata adottata dal Tribunale, la Corte avrebbe magari potuto risolvere la questione in sede di riesame, evitando di far emergere, o comunque alleviando da subito, il contrasto che ben conosciamo⁶².

Ma, d'altronde, alla luce del testo di compromesso delineato in sede di quadrilogo è evidente che una causa come *Taricco* sarebbe stata trattenuta, dal *guichet unique*, tra le mura della Corte stessa, evitando di attribuirle al Tribunale. Perché questa riforma è affetta da un forte "Cortecentrismo" e da una certa ossessione a che il Tribunale possa esprimersi, magari sbagliando, su cause di una certa rilevanza.

E qui, però, pare lecito chiedersi se non si annidi anche un rischio per i rapporti tra ordinamenti.

Il giudice costituzionale Viganò, intervenendo a un convegno organizzato presso l'Università degli Studi di Milano⁶³, ha chiamato a

⁶² Nella pluralità di contributi dottrinali sul punto, si rimanda, *ex multis*, a C. AMALFITANO (a cura di), *Primato del diritto dell'Unione e controlimiti alla prova della "saga Taricco"*, Milano, 2018.

⁶³ *La proposta di riforma dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea*, Università degli Studi di Milano, 12 giugno 2023.

moderazione nel giudicare questa riforma, affermando condivisibilmente che per un giudice tutte le cause sono uguali perché tutte indicative di una sete di giustizia. E se l'oggetto della causa sono norme ipertecniche – l'esempio era questo, richiamando una questione (di diritto interno) che era stata sottoposta alla stessa Consulta – un giudice, anche supremo, è ben contento di sapere di avere, in Lussemburgo, un giudice specializzato proprio in quel *corpus iuris* che possa supportarlo nell'interpretazione della normativa.

Ma il punto è che, in questa riforma, il giudice nazionale non è certo di dialogare con il giudice specializzato; e, comunque, quel giudice specializzato non possiede tutti gli strumenti processuali (ad esempio, il ricorso alla grande sezione) necessari a rispondere al quesito sollevato dal giudice nazionale.

Il quesito del giudice nazionale, infatti, sarà notificato al *guichet unique* presso la Corte di giustizia; e se la Corte di giustizia riterrà che quel quesito, pur muovendo dalla normativa tecnica astrattamente devoluta al Tribunale, è invece in grado di abbracciare altre materie o questioni di più ampia portata in materia di diritti fondamentali o principi generali dell'ordinamento, tratterà la causa alla propria competenza – anche se a parere del giudice nazionale la questione rimane in un perimetro tecnico e senza che questi, o le parti, possano far valere il diverso avviso. Ma vale anche l'esempio contrario: se il giudice nazionale vorrà rovesciare una giurisprudenza consolidata – il pregiudiziale, d'altronde, è storicamente servito anche a questo! – e depositerà presso il *guichet unique* un quesito che unisce gli aspetti tecnici di un determinato settore con questioni di carattere generale, ma a parere della Corte di giustizia la questione non è «indipendente» e non va, dunque, oltre il settore devoluto alla competenza del Tribunale, la causa verrà assegnata alla competenza di quest'ultimo – e, di nuovo, né il giudice né le parti potranno far valere diversi avvisi.

In un contesto giuridico, e in un momento storico, dove proliferano le doppie pregiudiziali – con la Corte costituzionale, ormai ben nota⁶⁴;

⁶⁴ Nella ricchezza di bibliografia sul punto, si rimanda, *ex multis* e recentemente, a C. AMALFITANO, L. CECCHETTI, *The ECJ's Approach to Dual Preliminarity 5 Years after the ItCC's Judgment No. 269/2017*, in *Italian Journal of Public Law*, 2023, p. 84; S. BARBIERI, *Il rinvio pregiudiziale tra giudici ordinari e Corte costituzionale. La ragione del conflitto*, Napoli, 2023, in particolare p. 319 ss.

un domani, per via del Protocollo n. 16, con la Corte EDU⁶⁵; già oggi, con la Corte di Cassazione, in ragione del nuovo art. 363 *bis* c.p.c.⁶⁶ – siamo sicuri che il piccolo giudice, di tesauriana memoria⁶⁷, continuerà a rivolgersi ai giudici dell'Unione, senza cercare supporto altrove? E che il giudice di ultimo grado continuerà a sollevare rinvii, anche se i settori devoluti al Tribunale sono implicitamente connotati da una giurisprudenza consolidata (e, quindi, intrinsecamente⁶⁸ facilmente inquadrabili nelle eccezioni *CILFIT*⁶⁹, parzialmente specificate da *Consorzio Italian Management*)⁷⁰ e, comunque, regolati da un giudice che non è realmente il *dominus* specializzato di quel *corpus iuris*, ma solo quello che ne gestisce le cause meno rilevanti?

Speriamo di sì; ma voci distinte, ruoli poco chiari, riparti di competenza troppo flessibili o piegabili a logiche di politica giudiziaria che il giudice del rinvio non può governare rischiano oggettivamente di minare la fecondità del canale di comunicazione che ha permesso tanta parte della costruzione dell'ordinamento giuridico dell'Unione.

5.2. In particolare: il riesame e il suo impatto sui giudizi nazionali e sulle parti processuali

A ciò si deve aggiungere il riesame: se è vero che, riprendendo l'esempio di cui sopra con la causa *Taricco*, esso potrebbe, in casi limite, offrire l'occasione per ritoccare talune decisioni senza, per questo, arrivare allo scontro tra Corti supreme nazionali e Corte di

⁶⁵ Nella ricchezza di bibliografia sul punto, si rimanda, *ex multis*, a I. ANRÒ, *Il protocollo n° 16 alla CEDU in vigore dal 1° agosto 2018: un nuovo strumento per il dialogo tra corti?*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2019, p. 189; E. CRIVELLI, *Il contributo dei Protocolli nn. 15 e 16 Cedu al processo di riforma della Corte di Strasburgo*, Torino, 2022; P. GRAGL, *(Judicial) love is not a one-way street: the EU preliminary reference procedure as a model for ECtHR advisory opinions under draft Protocol no.16*, in *ELR*, n. 2, 2013, p. 229.

⁶⁶ *Ex multis*, P. DE PASQUALE, *Il ruolo delle parti nel rinvio pregiudiziale: problemi vecchi e nuovi*, in *Rivista del contenzioso europeo | Revue du contentieux européen | Review of European Litigation*, 2023, p. 1; S. BARBIERI, *Tutte le strade portano a Lussemburgo. Il nuovo istituto del rinvio pregiudiziale alla Cassazione e l'art. 267 TFUE*, in *BlogDUE*, 2023.

⁶⁷ G. TESAURO, *Diritto comunitario*, Padova, 1995, p. 12.

⁶⁸ Su questo punto, *amplius*, M. BOBEK, *op. cit.*, in particolare pp. 1536-1539.

⁶⁹ Corte giust. 6 ottobre 1982, 283/81, *CILFIT*.

⁷⁰ Corte giust. 6 ottobre 2021, C-561/19, *Consorzio Italian Management*.

giustizia, è parimenti vero che nell'enorme maggioranza dei casi il riesame comporterà un appesantimento del dialogo tra giudici nazionali e giudici dell'Unione. Tutte le sentenze pregiudiziali rese dal Tribunale, infatti, subiranno un periodo di limbo, perché a mente dell'art. 62 dello Statuto entro un mese dalla loro pubblicazione il Primo Avvocato generale potrà proporre alla Corte di riesaminarle; e, in caso positivo, la Corte avrà un altro mese di tempo per esprimersi su tale proposta. Il che significa che, per lo meno per un mese, il giudice nazionale e le parti non potranno confidare sulla validità della pronuncia del Tribunale; e nel caso in cui l'Avvocato generale proponga un riesame, magari poi anche rigettato dalla Corte, si allungherebbero delle luci piuttosto sinistre sulla legittimità della pronuncia pregiudiziale del Tribunale, che la parte soccombente potrebbe cercare di invocare a proprio vantaggio per veder minimizzato l'impatto della medesima nel prosieguo del processo nazionale – *ergo*, minando la ragione di esistere stessa del rinvio pregiudiziale di interpretazione, ovvero assicurare un'uniforme applicazione del diritto dell'Unione.

Da questo punto di vista, ci si può chiedere se non sia il caso di rivedere i meccanismi di funzionamento del riesame – come, d'altronde, successo anche nell'alveo dei ricorsi diretti⁷¹. Peraltro, giova ricordare che i margini per rivedere il funzionamento del riesame ci sarebbero stati, anche a trattati invariati: l'art. 256 TFUE prevede unicamente che la Corte abbia un potere di riesaminare le pronunce pregiudiziali adottate dal Tribunale quando sussistano «gravi rischi che l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione siano compromesse», *alle condizioni ed entro i limiti previsti dallo Statuto*. E queste condizioni e modalità sono previste, nello Statuto, all'art. 62, che essendo inserito nel Titolo IV può essere modificato da Parlamento e Consiglio con una procedura legislativa ordinaria: quindi i tempi del riesame e la sua

⁷¹ Sull'applicazione del nuovo art. 58 *bis* dello Statuto si rimanda a P. IANNUCELLI, *L'ammissione preventiva delle impugnazioni contro le decisioni del Tribunale dell'Unione europea ex art. 58-bis dello Statuto: una prima valutazione e le eventuali applicazioni future*, in C. AMALFITANO, M. CONDINANZI (a cura di), *Il giudice dell'Unione europea*, cit., p. 117; M. ORZAN, *Some remarks on the first applications of the filtering of certain categories of appeals before the Court of Justice*, in *European intellectual property review*, 2020, p. 426; A. GENTILE, *One year of filtering before the Court of Justice of the European Union*, in *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, n. 10, 2020, p. 4.

governance (soprattutto, il ruolo attribuito al Primo Avvocato generale) ben si sarebbero potuti modificare, anche in occasione della riforma ormai raggiunta e solo in corso di pubblicazione.

La Corte, invece, nulla ha proposto a tal proposito, probabilmente per rispettare una logica di modifiche secondo piccoli passi; e nulla hanno obiettato le altre istituzioni coinvolte, a ulteriore dimostrazione di una certa incapacità, o comunque ritrosia, ad arricchire il disegno politico proposto dalla Corte. Eppure, pare lecito chiedersi se, anche solo *pro futuro*, in vista di un'espansione delle competenze pregiudiziali del Tribunale e, comunque, per vagliare compiutamente le implicazioni di una modifica storica al sistema giudiziario dell'Unione, non sia il caso di affrontare il tema.

Ad esempio, a completamento (o, financo, in sostituzione) del potere d'ufficio del Primo Avvocato generale di attivare il riesame, si potrebbe prevedere la possibilità per le parti processuali di portare l'attenzione della Corte su di una decisione del Tribunale, con un'istanza modellata, per termini e lunghezza del documento, su quella prevista per i ricorsi diretti dall'attuale art. 170 *bis* del regolamento di procedura della Corte di giustizia. È evidente che ciò intaccherebbe, in parte, la natura del pregiudiziale da strumento di dialogo tra giudici a meccanismo processuale nelle mani delle parti processuali per ottenere tutela dei propri diritti. Ma, da un lato, una siffatta evoluzione potrebbe anche essere presa in considerazione, soprattutto nei settori più tecnici del diritto regolatorio, che con ogni probabilità costituiranno il *core business* del Tribunale⁷²; dall'altro, ciò permetterebbe di alleggerire il carico di lavoro del Primo Avvocato generale, che avrebbe un supporto dalle parti nel controllare l'unità e la coerenza della giurisprudenza dei giudici dell'Unione, ma anche e soprattutto di diminuire la pressione sulle sentenze pregiudiziali del Tribunale. Perché un conto sarebbe ricevere, nell'alveo del processo nazionale, una sentenza pregiudiziale che un mese dopo la sua pubblicazione può essere messa in discussione

⁷² La bibliografia sulla (discutibile) possibilità di inquadrare il rinvio pregiudiziale come un diritto in capo alle parti è ampia; si rimanda, con specifico riguardo a interventi più processuali (e meno ontologici) per aumentare il ruolo delle parti nel rinvio, a M. BROBERG, *Preliminary References as a Means for Enforcing EU Law*, in A. JAKAB, D. KOCHENOV (eds.), *The Enforcement of EU Law and Values: Ensuring Member States' Compliance*, Oxford, 2017, p. 99.

da una figura istituzionale di rango elevatissimo quale il Primo Avvocato generale; per cui, se anche poi la Corte dovesse decidere di disattendere la richiesta di quest'ultimo, la sentenza avrebbe comunque uno stigma che potrebbe pregiudicare l'applicazione da parte del giudice nazionale nel prosieguo della causa. Altro, invece, sarebbe lasciare questo ruolo di controllori alle parti processuali, che chiaramente proverebbero più o meno sistematicamente a rovesciare la pronuncia del Tribunale, ma all'interno di una tipica dialettica processuale incapace di incidere realmente sulla legittimità dell'atto.

È evidente che un passaggio a forme, esclusive o complementari, di *private enforcement* del riesame andrebbe valutato con estrema attenzione e che, d'altronde, tale necessità non sorgerà, almeno nel breve periodo, perché le materie scelte per il trasferimento e la composizione del *guichet unique* renderanno i casi di riesame estremamente rari. Ma è parimenti evidente che questa riforma è un preludio a un più ampio trasferimento, che avverrà negli anni a venire e che, dunque, se si vuole prendere seriamente questa stessa riforma, occorre valutare seriamente il tema, a differenza di quanto avvenuto nei negoziati appena conclusi. Peraltro, parte della dottrina⁷³ ha già sottolineato l'aggravio di lavoro che avranno gli Avvocati generali per gestire il riesame, che inevitabilmente toglierà risorse (umane e temporali) alla funzione principale di redazione delle conclusioni nelle cause più importanti – a ulteriore dimostrazione della leggerezza forse eccessiva con cui si è scelto di procrastinare una riflessione sulla sostenibilità di tale istituto giuridico, per come attualmente configurato.

6. *Quale futuro per l'architettura giudiziaria dell'Unione europea?*

Per concludere, una seconda riflessione, in ottica prospettica. Dove sta andando il sistema di tutela giurisdizionale dell'Unione europea? A Nizza l'idea, ancorché incompiuta, aveva una direzione chiara: la Corte progredisce verso una dimensione "costituzionale"; il Tribunale diventa una Suprema Corte Amministrativa⁷⁴. Ora certamente la Corte, sgravandosi di lavoro, potrà concentrarsi meglio sulle cause più

⁷³ M. BOBEK, *op. cit.*, p. 1526.

⁷⁴ Per tutti, si veda A. DASHWOOD, A. JOHNSTON (eds.), *op. cit.*

importanti; ma il Tribunale? È evidente che, come già sottolineato in dottrina⁷⁵, di fatto questa riforma rende il Tribunale uno “scudiero” della Corte, che la sgrava del lavoro meno rilevante senza però acquisire un proprio distinto *status*.

Certamente questo potrebbe essere solo un primo passo, e il Tribunale potrà acquisire questo *status* in futuro; però, il *guichet unique* così composto e le materie scelte per il trasferimento non costituiscono una buona “palestra” per allenarsi in quella direzione – e, a questo punto, pare anche lecito chiedersi se valeva la pena di toccare la chiave di volta del sistema di tutela giurisdizionale dell'Unione per raggiungere obiettivi di sgravio essenzialmente quantitativo, senza reali conseguenze qualitative.

Tramontata la possibilità di trasferire al Tribunale la competenza a conoscere i ricorsi per inadempimento (che, effettivamente, avrebbe probabilmente richiesto un più ampio ripensamento della procedura di infrazione in quanto tale, anche a livello di diritto primario)⁷⁶ e morta in culla la possibilità di istituire una *chambre de d'appel* in seno al Tribunale stesso, per sgravare la Corte di giustizia di tutti i *pourvois* meno rilevanti (proposta che, d'altronde, non è mai veramente uscita dal perimetro del Kirchberg, se non in documenti misconosciuti e, comunque, del tutto non ufficiali)⁷⁷, l'alternativa alla riforma sin qui analizzata poteva racchiudersi solo nell'idea di fare del Tribunale un

⁷⁵ M. BOBEK, *op. cit.*, p. 1535, l'A. evidenzia che «the hierarchical logic of Nice (three-tiers, each of them with own tasks) is being supplanted with the logic of a pool (there will be again only one Court which will be flexibly reallocating the human resources within what starts looking much more like a unitary structure again). For the GC itself, this is likely to amount to the proverbial Danaian gift». Con parole diverse, ma alludendo a conclusioni simili, D. SARMIENTO, *op. cit.*, p. 7, osserva che «First, a framework in which the Court of Justice becomes a constitutional adjudicator, leaving the bulk of the adjudicative task to the General Court, is far from the portrait of the judiciary system currently enshrined in the Treaties. Any reader that glances through the TEU and the TFEU will notice the pre-eminence of the Court of Justice and the modesty of the General Court's presence».

⁷⁶ Si veda, sul punto, C. AMALFITANO, *La recente proposta di riforma dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea: molti dubbi e alcuni possibili emendamenti*, in *federalismi.it*, 2018, in particolare p. 14 (e anche nota 36).

⁷⁷ Si veda il discorso tenuto da A. ROSAS, all'udienza solenne del 7 ottobre 2019, per il termine del proprio mandato, reperibile *online* all'indirizzo curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-10/brochure_audience_solennelle_octobre_19_.pdf, p. 8; recentemente, ne ha parlato altresì M. BOBEK, *op. cit.*, p. 1547.

«Union's Council of State»⁷⁸, citando le parole del Presidente dello stesso Tribunale al Convegno FIDE 2021.

Ciò avrebbe significato, declinare i principi cardine della riforma sinora analizzata in termini piuttosto distinti da quelli che poi sono stati adottati: prevedere che i quesiti interpretativi e di validità che riguardavano determinate materie venissero depositati alla Cancelleria del Tribunale, lasciando solo a quest'ultimo la scelta di rimmetterli preventivamente alla Corte; scegliere le materie da devolvere alla competenza del Tribunale basandosi sui settori in cui quest'ultimo già possedeva una consolidata *expertise*, anche se più delicati e meno gravosi, in termini di carico di lavoro, per la Corte di giustizia, perché capaci di gettare le basi per la creazione di una Suprema Corte Amministrativa dell'Unione (su tutte, la proprietà intellettuale, la concorrenza, gli aiuti di Stato, ma un domani anche il contenzioso sugli atti ipertecnici adottati dalle agenzie dell'Unione europea, su cui d'altronde il Tribunale sta già diventando giudice sostanzialmente di ultima istanza, in forza di quel meccanismo di filtro alle impugnazioni che questa stessa riforma ha confermato ed ampliato). Ma, soprattutto, ciò avrebbe significato accettare il rischio che il Tribunale potesse anche proporre giurisprudenze contrastanti con quelle della Corte: perché comunque sarebbero state "sanabili" attraverso il riesame e perché l'esperienza degli ordinamenti nazionali insegna che, in un ordinamento giudiziario maturo, a una gerarchia di tipo classico e piramidale può essere affiancata anche una di tipo funzionale, dove i conflitti tra giurisprudenze contrastanti vengono affrontati e risolti secondo una logica di sfere di competenza e con i classici meccanismi di dialogo a distanza tra giurisdizioni supreme che si conoscono anche a livello nazionale.

Benché la strada che si è aperta facendo finalmente diventare operativo il trasferimento delle competenze pregiudiziali potrebbe portare (anche) in questa direzione, pare francamente difficile che lo scenario di cui sopra si materializzerà in futuro. Al contrario, il trasferimento dei rinvii pregiudiziali che a breve verrà adottato renderà

⁷⁸ Il testo dell'intervento congressuale è stato poi pubblicato in M. VAN DER WOUDE, *The Place of the General Court in the Institutional Framework of the Union*, in *EU Law Live*, Weekend Edition n. 81, 2021, p. 20, in particolare p. 26.

il sistema giudiziario dell'Unione estremamente verticale, gerarchico, tanto nella relazione tra Tribunale e Corte, quanto all'interno della Corte stessa, con il Presidente e il Vicepresidente che – soprattutto se il *guichet unique* si comporrà, come pare almeno in una prima istanza, di un novero più ristretto di membri dell'intera *Réunion Générale*⁷⁹ – assommeranno su di loro non solo i compiti, già noti, di allocazione delle cause ai giudici relatori⁸⁰, il primo, e di controllo del meccanismo di filtro alle impugnazioni previsto all'art. 58 *bis* dello Statuto⁸¹, il secondo, ma anche di direzione della competenza pregiudiziale. Sostanzialmente, la direzione pare quella della costruzione, tassello dopo tassello, di un *certiorari à la européenne*⁸², che permetta alla Corte di selezionare le cause più importanti, da mantenere nella propria competenza; ovvero, che permetta di cambiare tutto, affinché tutto possa rimanere com'è: con una forte Corte di giustizia, che somma su di sé tutte le competenze essenziali del sistema, lasciando al Tribunale (e, non dimentichiamolo, a quelle «commissioni di ricorso indipendenti» evocate dall'art. 58 *bis* dello Statuto, che forse poi tanto indipendenti non sono)⁸³ tutte le estrinsecazioni di quelle medesime funzioni che non sono però in grado di incidere realmente, o comunque definitivamente, sull'ordinamento.

Nell'occasione congressuale di cui questo *Volume* raccoglie gli atti⁸⁴, il Prof. Tizzano ha ricordato le sfide, anche istituzionali, che attendono l'Unione europea dinanzi all'allargamento. Chissà se questo accentramento sia stato pensato, o possa quantomeno risultare opportuno, almeno in quell'ottica, o comunque in vista di un

⁷⁹ Vedi *supra*, nota 27.

⁸⁰ Art. 15 del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

⁸¹ Art. 170 *ter* del regolamento di procedura della Corte di giustizia.

⁸² Sul *writ of certiorari* presso la *US Supreme Court* si veda, *ex multis* e recentemente, L. H. DINIZ ARAÚJO, *Constitutional Law around the globe: judicial review in the United States and the "writ of certiorari"*, in *Revista de Investigações Constitucionais*, 2020, p. 189; per i dibattiti sulla trasposizione di analoghi meccanismi nel sistema di tutela giurisdizionale dell'Unione europea, O. DUE, *The Court of Justice after Nice*, in *Europarättslig tidskrift*, 2001, p. 360; L. HEFFERNAN, *The Community Courts Post-Nice: A European Certiorari Revisited*, in *ICLQ*, n. 4, 2003, p. 907.

⁸³ Vedi *supra*, nota 37.

⁸⁴ V° Convegno annuale AISDUE, *Il diritto dell'Unione europea nei rapporti tra ordinamenti: tra collaborazione, integrazione e identità*, Padova, 2 e 3 novembre 2023.

progressivo aumento del carico di lavoro di Corte e Tribunale. In assenza di tali prospettive, è evidente che la riforma che presto entrerà in vigore costituisce un'occasione persa per far evolvere il sistema giudiziario dell'Unione verso una dimensione più matura e strutturata⁸⁵. Ma deve valere anche un principio di coerenza: se si plaude – come inevitabilmente occorre fare, guardando alla storia recente e passata del processo di integrazione – al ruolo fondamentale che la Corte ha avuto nel forgiare l'ordinamento dell'Unione⁸⁶, e se la Corte necessita di queste modifiche strutturali per continuare ad esercitare questo ruolo, allora è inevitabile riconoscere che tali modifiche siano, a loro modo, necessarie.

I tempi per strutturare l'ordinamento giudiziario dell'Unione in termini più complessi arriveranno, dunque, in seguito. Ora è il tempo di salutare una riforma che risolve la situazione creatasi con il raddoppio dei giudici del Tribunale e che predispone il sistema giudiziario dell'Unione a gestire un più ampio novero di cause senza, per questo, snaturarne l'identità. E non è, comunque, cosa da poco.

⁸⁵ Si noti, peraltro, come lo stesso Prof. Tizzano, audito sulla proposta di riforma sin qui esaminata presso la XIV Commissione della Camera dei Deputati – Politiche dell'Unione europea, in data 22 febbraio 2023 e rinvenibile *online* all'indirizzo www.webtv.camera.it/evento/21818, abbia osservato che «bisognerebbe ragionare in termini più generali su una riforma del sistema giudiziario nel suo complesso [...] perché si decida una volta per tutte di affrontare un problema che non può essere ridotto soltanto a questioni di carico di lavoro - che mi sembra una motivazione un po' povera per un'istituzione di così alto livello qual è la Corte di giustizia» (minuto 6:29).

⁸⁶ Su cui, per tutti, si veda A. TIZZANO, *Le rôle de la Cour de justice et les développements du système communautaire*, in N. FENGER, K. HAGEL-SØRENSEN, B. VESTERDORF (sous la direction de), *Festschrift til Claus Gulmann*, Copenhagen, 2006, p. 461.

ABSTRACT (ITA)

I negoziati sul trasferimento della competenza in materia pregiudiziale dalla Corte di giustizia al Tribunale hanno recentemente raggiunto un accordo, che verrà presto pubblicato in GUUE per poi divenire operativo dal 1° settembre 2024. Il contributo ripercorre la genesi di questa (ennesima) riforma dello Statuto della Corte di giustizia, analizzando i principali elementi della nuova disciplina e valutando quale potrebbe essere l'impatto concreto della stessa sul dialogo tra giudici italiani e giudici UE, nonché, più in generale, sul futuro dell'architettura giudiziaria dell'Unione.

ABSTRACT (ENG)

The negotiations on the transfer of preliminary rulings from the Court of Justice to the General Court have recently reached an agreement, which will soon be published in the OJ and become operational as of 1 September 2024. This article traces the genesis of this (further) reform of the Statute of the Court of Justice, analysing its main elements and assessing what could be its concrete impact on the dialogue between Italian and EU judges, as well as, more generally, on the future of the EU judicial architecture.